

ALIMENTAZIONE - art. 67 CCNL 2016/2018

RISORSE STABILI

comma 1

note

2018

2019

<p>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</p>	<p>IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE</p>		1.000.000,00	1.000.000,00
<p>A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative</p>	<p>RISORSE PER LE PO DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE</p>		-100.000,00	-100.000,00

comma 2

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:				
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 83,20 x n. dipendenti al 31/12/2015, compresi TD a copertura di esigenze ordinarie, no sostituzioni di personale assente		20.869,06
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	la norma è riferita agli incrementi a regime = personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC - MA VEDI CIRC. CONTO ANNUALE 2018 A PAG. 169 PER INCREMENTI DAL 2016	15.622,73	21.736,26
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	Non è maggior spesa	VIENE CONSIDERATO DENTRO IL TETTO 2016 - SE INSERITO, OCCORRE ABBATTERE IL VARIABILE DELLO STESSO IMPORTO	8.223,00	8.223,00
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	residuale	REPLICA DI UNA NORMA CHE ANDAVA APPLICATA A QUEL TEMPO		
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	il computo non è legato a ultimo decentrato stipulato prima del trasferimento, fatta eccezione per le Unioni; VA OLTRE TETTO, PERCHE' L'ENTE CHE CEDE ABBATTE IL SUO FONDO DI PARI IMPORTO; TOTALE CONSOLIDATO INVARIATO	ATTENZIONE: per le Unioni vedi 70-sexies commi 3 e 4: nel comma 3 si lega a ultimo decentrato, ma comma 4 permette diversi accordi tra Unione ed Ente aderente alla stessa	1.556,07	8.954,68

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;				
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	sceita discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagato negli ultimi anni (ad es.: triennio 2015-2017)		15.000,00
h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	norma anacronistica	SOLO PER INCREMENTI DOTAZIONI ORGANICHE CON NUOVI POSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI; OPPORTUNITA' PRECLUSA DA BLOCCHI E LIMITI ASSUNZIONALI		

A	TOTALE RISORSE STABILI	925.401,79	974.783,00
A1	TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	25.401,79	74.783,00
A2	TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	900.000,00	900.000,00

RISORSE VARIABILI
comma 3

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	TETTO 2016 =	250.000,00		
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			0,00	0,00
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo	RISPARMI DI GESTIONE	10.000,00	20.000,00
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	incentivi codice appalti	30.000,00	40.000,00
	oltre fondo	avvocatura	20.000,00	35.000,00
		altro ...	0,00	0,00
		altro ...	0,00	0,00
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo	il 2019 sarà alimentato dopo la fine del 2018, in relazione ai cessati 2018	4.357,87	0,00
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		20.000,00	35.000,00
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo	messi notificatori	0,00	0,00
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			0,00	0,00
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999	1,2% MONTE SALARI 1997	100.000,00	100.000,00
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, compreso 208 CdS per i soli incentivi monetari; no previdenza e assistenza	VEDI ANCHE ART. 23, COMMA 3, D.LGS, N. 75/2017	150.000,00	150.000,00

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	regioni e altri enti solo dopo prima attuazione		0,00	0,00
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e) ; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.		IN QUESTO SCHEMA, IN ATTESA DI EVENTUALI DIVERSE INTERPRETAZIONI, LA PARTE VARIABILE VIENE STANZIATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, CON IL PRO-QUOTA DALL'ENTE DI PROVENIENZA, COME DA NORMA DEL CCNL QUI RIPORTATA	1.650,00	
		DALL'ANNO SUCCESSIVO, IL FINANZIAMENTO VIENE STABILITO DAL NUOVO ENTE CON NUOVE MOTIVAZIONI SULLE ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE VARIABILE, MA CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL VARIABILE NELL'ENTE DI PROVENIENZA		7.000,00

comma 4

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	vedi sopra, comma 3, let. h)
--	------------------------------

comma 5

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:	
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	vedi sopra, comma 2, let. h)
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	vedi sopra, comma 3, let. i)

comma 6

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.	
--	--

comma 7

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.	vedi oltre, alla voce art. 15, comma 7
---	--

comma 8

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.			0,00	0,00
--	--	--	------	------

comma 9

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.			0,00	0,00
--	--	--	------	------

comma 10

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti , possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.	solo CCIAA		0,00	0,00
---	------------	--	------	------

comma 11

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.	art. 4, commi 1,2 e 3, DL n. 16/2014
--	--------------------------------------

art. 15, comma 7

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.	oltre tetto nuovo fondo, ferma riduzione PO nell'anno	si ipotizza, in via esemplificativa, un minor utilizzo del fondo PO nel 2019	0,00	20.000,00
--	--	--	------	-----------

art. 68, comma 1, ultimo periodo

... Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	oltre fondo ; vedere riflessi sul bilancio armonizzato, in ordine al rispetto del tetto del fondo	riportare sul 2018 eventuali risorse stabili residue del 2017; VIETATO MANTENERE RESIDUI FINANZIATI SULLA PARTE VARIABILE	0,00	98.409,66
--	--	--	------	-----------

B	TOTALE RISORSE VARIABILI	336.007,87	485.409,66
----------	---------------------------------	-------------------	-------------------

di cui:

B1	TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO	36.007,87	160.409,66
B2	TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO	50.000,00	75.000,00
B3	TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO	250.000,00	250.000,00

riepilogo complessivo:

C = A + B	TOTALE FONDO	1.261.409,66	1.460.192,66
C1 = A1 + B1 + B2	TOTALE FONDO EXTRA TETTO	111.409,66	310.192,66
C3 = A3 + B3	TOTALE FONDO NEL TETTO	1.150.000,00	1.150.000,00

TETTO FONDO 2017 AL NETTO DELLE PO	1.150.000,00		
	SBILANCIO RISPETTO AL TETTO 2017	0,00	0,00